GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Lunedì, 9 luglio 1923** — **Numero 160**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1420.
Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

Protezione della selvaggina.

Art. 1.

Tutte le proprietà del Demanio forestale di Stato sono costituite in bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina stanziale.

Art. 2.

In ogni provincia deve esistere almeno una bandita di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, di conveniente estensione.

Il Ministro per l'agricoltura, ove non esista un bandita dello Stato, ovvero una bandita privata, ch'esso ritenga sufficiente ai fini del ripopolamento, disporrà, con suo decreto, la costituzione della bandita su terreno di proprietà di Enti pubblici, ed in mancanza o insufficienza di questa incoraggerà con sussidi, in selvaggina e danaro, la formazione d'una bandita privata, fissando le norme relative.

Art. 3.

I proprietari o possessori di terreni, di estensione non inferiore ad ettari 300, potranno ottenere di costituire i terreni stessi in bandita, per una estensione non superiore ad ettari duemila.

Il Ministro per l'agricoltura potrà consentire che tale limite sia superato.

Può essere consentito che più proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai trecento ettari ciascuno, si uniscano in consorzio per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono.

Può essere parimenti ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione, completamente cintati da mura, cancelli, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura.

Art. 4.

La costituzione in bandita, di cui al precedente articolo è autorizzata con decreto del Ministro di agricoltura.

Il decreto di concessione non sarà esecutivo, finchè il concessionario non abbia ottemperato ai seguenti obblighi:

a) apposizione di segnali perimetrali, collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro, e recanti, ad altezza di 4 metri e, in ogni caso, in modo visibile, una targa o tabella con la scritta « Divieto di caccia », od altra equivalente.

Tali targhe o tabelle potranno, tuttavia, essere anche apposte ad alberi, e l'altezza dei pali e la distanza fra di essi potranno anche essere, rispettivamente, minore di quattro o maggiore di 100 metri, quando la scritta risulti egualmente visibile in modo sufficiente a chi voglia accedere al fondo.

In difetto di quanto viene stabilito nel presente articolo, non si riterranno sussistere i segnali che rendano palese la inibizione agli effetti dell'articolo 428 del Codice penale;

b) assunzione di guardie giurate, autorizzate a termini dell'articolo 26 della presente legge, in numero sufficiente, fissato col decreto di concessione, per la continua ed efficace sorveglianza della zona bandita.

Gli obblighi sopra accennati spettano anche allo Stato per le bandite demaniali.

Art. 5.

Nelle bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, la caccia e la uccellazione con qualsiasi mezzo.

Il Ministro per l'agricoltura potrà permettere, in via eccezionale, e sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolazione di altre terre e di protezione delle colture, o di miglioramento tecnico della bandita stessa.

Art. 6.

La selvaggina allevata o custodita nelle bandite non può essere uccisa o presa, anche se trovasi fuori del recinto della bandita, e fino alla distanza di 50 metri dai confini perimetrali di essa.

Ad ogni modo non si potranno raccogliere entro i limiti della bandita animali colpiti fuori di essa.

Art. 7.

La concessione della costituzione di terreni in bandite è revocabile. La revoca è ordinata con decreto del Ministro per l'agricoltura, quando della bandita sia fatto uso contrario alle norme della presente legge.

In tal caso il Ministero di agricoltura avrà diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, dietro corresponsione del suo valore al proprietario, affine di provvedere al ripopolamento di altre bandite.

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6, della presente legge, si applicano anche per la costituzione di riserve di caccia.

Quanto però all'estensione potranno essere costituiti in riserva terreni aventi una superficie non inferiore ai 100 ettari.

Nelle provincie ove per la costituzione della riserva di caccia sia rimasta in vigore sino alla promulgazione della presente legge la prescrizione della chiusura effettiva del fondo, con ripari idonei ad impedire l'ingresso, tale prescrizione continuerà ad avere vigore per i terreni incolti.

E perciò le riserve di caccia costituite da tali terreni dovranno essere circondate da siepe o fratta fossi, filo di ferro, o da qualsiasi altra effettiva chiusura atta ad ostacolare il passaggio agli uomini ed animali, chiusura che dovrà collegare fra loro le tabelle indicanti il divieto.

Tuttavia sui laghi o stagni di proprietà privata, anche aperti, non sarà lecito porre imbarcazioni, tine per la caccia, ecc., contro il divieto del proprietario.

Per la costituzione delle riserve aperte di caccia, il concessionario dovrà pagare annualmente la seguente tassa, ragguagliata alla estensione, secondo un criterio degressivo: da 100 a 1000 ettari, lire 1.50 all'ettaro; per l'estensione eccedente i 1000 ettari fino a 3000, L. 1 all'ettaro; per la parte eccedente i 3000 ettari L. 0.50 all'ettaro.

Art. 9.

Nelle riserve, di cui al precedente articolo, la caccia e la uccellagione possono essere esercitate, entro il periodo venatorio, solo dal concessionario o da chi ne abbia da lui ottenuto il permesso scritto.

Nel caso d'un permesso annuale permanente, questo deve essere rilasciato annualmente, su apposito foglio, sul quale, anteriormente alla apposizione della firma da parte del titolare, sia stata applicata una marca di concessione governativa di lire 25, annullata col bollo a calendario dell'Ufficio del registro.

Art. 10.

In caso di affitto di una riserva, il relativo contratto non sarà riconosciuto agli effetti della presente legge, se non sia stato comunicato al Ministero per l'agricoltura e da questo vistato.

L'affittuario è tenuto a pagare il tributo di cui all'articolo 8, ridotto alla metà, indipendentemente da quello dovuto dal locatore.

Il subaffitto delle riserve non è ammesso.

Art. 11.

Qualora la domanda di concessione di riserva sia fatta da una associazione di cacciatori, registrata a norma della presente legge, ovvero affittuaria di una riserva, sia una di dette associazioni, i tributi di cui gli articoli 8 e 10, sono rispettivamente ridotti alla metà, ma, nell'un caso e nell'altro, dai segnali prescritti dalla lettera *a*) dell'articolo 4, deve apparire che la riserva è sociale, e inoltre la società deve obbligarsi a non consentire l'esercizio della caccia a chi non sia socio.

Art. 12.

Le amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere a privati i loro beni, perchè siano costituiti in riserva, per una estensione maggiore della metà dei beni stessi.

L'estensione delle bandite e riserve sommate insieme non deve superare il quinto della superficie delle singole provincie. La loro conduzione non deve recare pregiudizio alla produzione agricola.

Art. 13.

La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo di tempo superiore ai 15 anni. Essa è rinnovabile e revocabile.

La revoca è ordinata con decreto del Ministro per l'agricoltura, quando della riserva sia fatto uso contrario alle norme della presente legge In tal caso, il decreto di revoca indicherà anche come dovrà essere utilizzata la selvaggina esistente nella riserva. Analogamente sarà provveduto in caso di rinunzia alla concessione

Art. 14.

I cani di qualsiasi razza e specie, trovati nelle bandite o nelle riserve, saranno catturati, e, se la cattura non sia possibile, potranno essere uccisi.

I cani trovati a vagare nelle campagne in periodo di divieto dovranno essere possibilmente catturati e, ove la cattura non ne sia possibile, potranno essere uccisi dagli agenti addetti alla sorveglianza e da quelli della pubblica forza.

I cani di qualunque razza e specie trovati a vagare nelle campagne durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, ove non siano accompagnati dai cacciatori, dovranno essere catturati dagli agenti di sorveglianza o da quelli della pubblica forza.

Non debbono considerarsi cani vaganti quelli trovati nelle vicinanze delle abitazioni e quelli addetti alla custodia delle masserie, dei greggi, in prossimità di questi.

I cani catturati dovranno essere consegnati alla Società dei cacciatori, legalmente costituita, più prossima al luogo della cattura, che ne curerà la custodia. Il proprietario potrà, entro otto giorni, ottenerne la consegna, pagando una penale di lire 100 (cento) e rimborsando le spese di mantenimento e di custodia.

La penale sarà devoluta agli agenti che hanno eseguito la cattura, o rimarrà alla Società se la cattura sia stata fatta da cacciatori.

Trascorsi otto giorni dalla cattura, la Società potrà disporre liberamente dei cani non ritirati dal proprietario.

Esercizio della caccia.

Art. 15.

La caccia e la uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito del permesso rilasciato dall'autorità politica circondariale.

Art. 16.

Per ottenere il permesso di cui all'articolo precedente, occorre che il richiedente:

a) abbia compiuto il 16° anno di età;

a) abbia ottenuto il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore;

c) sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi e con quelle della legge sulle concessioni governative.

Art. 17.

Il permesso di esercitare la caccia e l'uccellagione è personale, valido per un anno e soltanto per il periodo in cui si può esercitare quella forma di caccia o di uccellagione per la quale è rilasciato.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione, il concessionario deve esserne munito, e presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza, insieme alla licenza eventualmente prescritta dalle leggi penali e di pubblica sicurezza.

E' ammesso che l'utente di un mezzo fisso di aucupio incarichi una o più persone da lui dipendenti per l'assistenza all'impianto, valendosi del permesso a lui rilasciato. In tal caso il permesso deve trovarsi presso le persone addette all'impianto e queste ultime sono tenute sempre a provare le relazioni di dipendenza da titolare.

Art. 18.

La caccia può essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col furetto e con falchi.

L'uccellagione può essere esercitata con reti orizzontali fisse e mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al raccolo, bressanella potranno essere aggiunte passate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi.

La presa degli animali nocivi e feroci può essere fatta anche con lacci, tagliuole e bocconi avvelenati limitatamente alle riserve e bandite e con le norme stabilite dal regolamento.

E' sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne, quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare, di gabbie a scatto e lacci di qualunque genere.

Non sono considerati fra le armi da fuoco proibite da questo articolo i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme

Art. 19.

La caccia con armi da fuoco e col falco è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre.

L'uccellagione può essere esercitata dal 15 agosto al 20 novembre.

L'uso dei cani da corsa è ammesso dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Potrà anche venire esercitata la caccia col fucile:

a) sino al 31 gennaio per il cervo, daino, capriolo, cinghiale ed istrice;

b) sino al 31 marzo per le specie migratorie escluse però le quaglie e gli uccelli appartenenti all'ordine dei passeracei (uccelletti di ogni genere). In detto periodo sarà tuttavia permessa la caccia agli uccelli appartenenti alla famiglia dei corvi ed a quelli del genere tordo.

Potrà essere esercitata, sino al 31 marzo, la cattura dei trampolieri e dei palombacci anche con reti a maglia larga, nelle valli, paludi e pianure:

c) sino al 15 aprile per i palmipedi e trampolieri.

La caccia alle quaglie col fucile sarà permessa dal 15 aprile al 31 maggio limitatamente alla distanza di 500 metri dalla spiaggia del mare.

Il Ministro per l'agricoltura potrà, con suo decreto, sentito il Consiglio provinciale, restringere i termini sopra indicati per alcune specie di selvaggine o forme di caccia o località, quando ciò si renda necessario nell'interesse della protezione e per le peculiari condizioni della regione.

La caccia agli animali feroci o nocivi può essere permessa anche nel periodo di divieto con decreto del Ministro di agricoltura, che stabilirà le modalità per l'esercizio.

E' vietato cacciare o uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima della levata del sole. E' però consentito di lasciare tese, nelle ore della notte, le reti fisse purchè siano tolti i richiami.

Il Ministro per l'agricoltura può accordare permessi di catture notturne di storni e passeri, con mezzi fissi di aucupio, a scopi di protezione agraria.

Art. 20.

Dal quinto giorno della chiusura della caccia, sono vietati:

a) il porto e l'uso di armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per uccellagione.

Possono essere trasportate armi racchiuse in busta, e ordigni e strumenti di uccellagione, per giustificato motivo, attestato dalla autorità di pubblica sicurezza o dagli speciali agenti di vigilanza del luogo. Potrà pure portare il fucile in busta chi si rechi o faccia ritorno da un tiro a volo;

b) la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione o il commercio della selvaggina non destinata al ripopolamento della cacciagione.

La detenzione e il commercio della cacciagione destinata al consumo sono tollerati fino all'ottavo giorno dopo quello della chiusura.

E' permessa, durante il periodo di chiusura della caccia, la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purchè fatta direttamente al consumatore, negli stabilimenti medesimi.

La selvaggina presa nelle località ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'art. 19 e nel periodo di godimento, non può essere trasportata in altra località del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimità della cattura, rilasciato dall'autorità politica del luogo di uccisione.

Il certificato è valido, per giustificare la legittimità del possesso, fino a tutto il giorno quinto dalla data del rilascio, per il luogo di presa, e fino a tutto il decimo giorno, oltre i cento chilometri.

La presa di uova, di nidi, di piccoli nati è sempre vietata.

Il divieto di cui al primo comma, lettera b), si estende a tutto l'anno per la selvaggina presa con mezzi vietati.

Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'agricoltura può accordare a zoologi e a persone addette a gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità prefettizia del luogo dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quello del luogo donde la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.

Art. 21.

Ad eccezione delle località dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellagione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e i corsi d'acqua, sulla riva del mare e in mare.

Sono escluse le località ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.

La caccia col fucile non può essere esercitata a distanza minore di cento metri dagli abitati, dai luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, dalle vie di comunicazione (strade nazionali, provinciali e comunali) e da appostamenti temporanei di caccia; a non meno di 200 metri invece da appostamenti fissi.

L'uccellagione ad impianti fissi non potrà essere praticata a distanza minore di metri 300 da altri impianti precedentemente stabiliti.

Tanto la caccia che l'uccellagione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale della riserve o bandite.

E' sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellagione lungo le vie, linee ferroviarie, torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di metri 50 dal confine perimetrale di queste.

Art. 22.

Il permesso di cacciare e di uccellare, di cui agli articoli precedenti, è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) divieto di cacciare e prendere le femmine dei cervi, dei caprioli, dei daini, e le femmine, adulte dei fagiani di monte e degli urogalli;

b) divieto di cacciare e prendere gli stambecchi, il camoscio dell'Abruzzo, i mufloni, gli orsi e le marmotte durante il letargo.

Il Ministro per l'agricoltura può autorizzare la caccia o la cattura di stambecchi viventi fuori delle Regie riserve di caccia, di mufloni o di orsi, esclusi quelli che vivono nell'Abruzzo, alle condizioni che con lo stesso decreto di autorizzazione saranno stabilite;

b) divieto di catturare con reti, valendosi di richiami vivi, la selvaggina nobile (mammiferi, fagiani, pernici, starne e simili), eccettuate le quaglie;

d) divieto di cacciare e di prendere le rondini, i rondoni, i balestrucci, i colombi viaggiatori, i piccioni torraiuoli e di allevamento in genere, e i piccioni che sfuggono ai tiri a volo;

e) divieto di usare selvaggina per tiri a volo, fatta eccezione per gli storni, i passeri, i verdoni e i fringuelli, e per le quaglie, durante il periodo in cui ne è permessa la uccellagione nel luogo dove il tiro si effettua;

f) divieto di cacciare e uccellare nel terreno anche parzialmente coperto di neve, fatta eccezione per la caccia col fucile alla selvaggina grossa dimontagna, ai palmipedi, agli uccelli di ripa, palustri e agli animali nocivi;

g) dvieto di usare, sia per la caccia che per l'uccellagione, richiami accecati, e ogni mezzo venefico e inebriante;

h) divieto di cacciare la selvaggina stanziale in terreni liberi, in battuta o a rastrello, in compagnie di più di quattro persone.

Art. 23.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione, chi è munito del permesso, di cui all'articoli 15, è autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di aucupio e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali, o ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.

Vigilanza e sanzioni.

Art. 24.

Agli effetti della presente legge, è considerato esercizio di caccia o di uccellagione, non solo la materiale esecuzione di questi atti, ma anche il vagare o soffermarsi nelle campagne, di chi sia munito di armi, di strumenti, di ordigni o di mezzi in genere atti alla caccia o alla uccellagione.

Art. 25.

La vigilanza sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia e dell'aucupio, è affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica e della milizia nazionale, alle guardie giurate comunali, campestri e forestali, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, agli speciali agenti giurati, appartenenti a corpi di guardie caccia riconosciuti ed autorizzati, a termini dell'articolo 43 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, agli agenti giurati delle società dei cacciatori, e, per le bandite e le riserve, anche a guardie private, riconosciute a termini dell'articolo 44 del testo unico predetto, e a termini del R. decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Queste ultime, ed i corpi guardie caccia, di cui al precedente comma, debbono, altresì, ottenere il riconoscimento del Ministro per l'agricoltura, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento che disciplinerà anche i servizi relativi alla vigilanza anzidetta.

Art. 26.

Agli agenti preposti alla vigilanza è vietato di esercitare la caccia e l'aucupio in qualsiasi tempo. Le guardie private, nel territorio affidato alla loro sorveglianza, possono essere volta à volta autorizzate dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina, semprechè per quanto riguarda le armi, siano autorizzati a portarle ai termini delle leggi vigenti sulla pubblica sicurezza.

Art. 27.

Per l'esercizio della vigilanza gli agenti hanno l'obbligo di chiedere la esibizione dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che incontrino in possesso di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia o alla uccellagione, o in esercizio o in atteggiamento di caccia, ai sensi dell'articolo 24, e, in quanto siano agenti della forza pubblica, hanno facoltà di perquisire le persone e i veicoli che abbiano ragione di ritenere che trasportino selvaggina o cacciagione, e di visitare i pubblici esercizi di vendita e di consumo di tali generi, e anche qualsiasi luogo pubblico o di privata proprietà — escluse le abitazioni — ove dubitino si commettano infrazioni alle norme della presente legge.

Art. 28.

Gli agenti, i quali accertino, anche in seguito a denuncia, contravvezioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale e lo trasmettono, senza indugio, alla autorità giudiziaria competente.

All'atto dell'accertamento, in caso di flagranza, sono sequestrate le armi, le munizioni, gli ordigni e gli strumenti per aucupio, la cacciagione e il permesso di caccia o di uccellagione.

Se fra le cose sequestrate vi sia selvaggina viva, essa viene liberata sul posto o in conveniente località prossima, facendone dettagiata menzione nel verbale.

Art. 29.

Gli agenti che accertano le contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle ammende stabilite dall'articolo 30 della presente legge, e la metà del ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati, oltre a premi speciali che saranno fissati con il regolamento di cui al precedente articolo 25.

La predetta quota dovrà essere percepita dagli agenti scopritori anche in caso di oblazione.

Art. 30.

Salvo l'applicabilità delle pene previste dal Codice penale e dalle leggi sulle concessioni governative, per le infrazioni alla presente legge si applicheranno le pene qui appresso indicate:

a) l'ammenda da lire 100 a lire 1000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 6, 17, 19, 21 e nella lettera a) dell'articolo 22;

b) l'ammenda da lire 200 a lire 2000, per le contravvenzioni alle norme contenute negli articoli 5, 9, 15, 18, 20 e 22 esclusa la lettera a).

Le ammende sono applicabili ai genitori e tutori dei minorenni trovati alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati.

In caso di recidiva, per le suddette contravvenzioni, la pena pecuniaria corrispondente sarà triplicata nel minimo e nel massimo e si applicherà inoltre l'arresto sino a tre mesi.

Se la contravvenzione sia commessa da chi esercita il commercio della selvaggina o da uno degli agenti di cui all'articolo 25, o da un socio di una società di cacciatori, registrata a norma della presente legge, si applicheranno le pene di cui al comma precedente.

In caso di recidiva, da parte dell'esercente o dell'agente, l'arresto non potrà essere inferiore ad un anno. L'agente sarà destituito.

Art. 31.

Ogni condanna per infrazione alle norme della presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione e del prodotto di esse, nonchè la revoca del permesso, il quale non potrà nuovamente esser accordato prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore ad un anno. Quando non siasi potuto eseguire il sequestro dei mezzi di caccia o di uccellagione, la pena pecuniaria da applicarsi in complesso sarà raddoppiata.

La condanna, per esercizio di caccia in una bandita da parte del concessionario, o per utilizzazione di riserva in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, importa di diritto la revoca della concessione.

I permessi di caccia o di uccellagione e la concessione di bandita o di riserva sono revocati di diritto anche in caso di oblazione.

Art. 32.

Al Consiglio per i servizi dell'agricoltura, istituito col Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25, è aggiunta una sezione, che avrà il cómpito di pronunciarsi sui ricorsi, di cui all'articolo 36, e di dar parere sui provvedimenti da emanarsi in base agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 19 e 22 della presente legge, e sovra ogni questione in ordine alla quale il Ministro creda di udirla.

Dei componenti della sezione, quattro saranno scelti tra i rappresentanti dei cacciatori, designati nei modi da stabilirsi nel regolamento, dalle rispettive associazioni registrate a norma della presente legge e facenti parte delle associazioni medesime.

Tranne quanto è esplicitamente stabilito col presente articolo, valgono nei riguardi della sezione anzidetta tutte le disposizioni di cui al succitato Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25.

Art. 33.

Alle scuole superiori di agricoltura e all'Istituto forestale di Firenze potrà essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.

Potranno concedersi per concorso, ogni anno, alcune borse di studio a giovani guardie forestali che vogliono apprendere all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostrino di averne l'attitudine.

Registro delle associazioni.

Art. 34.

Agli effetti della presente legge è istituito presso il Ministero di agricoltura, un registro per la iscrizione delle associazioni dei cacciatori.

Sono iscritte nel registro le associazioni che ne facciano domanda e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite da non meno di 30 soci, muniti di permesso di caccia;

b) siano rette da statuto approvato dal Ministero di agricoltura, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento;

c) si propongano di provvedere alla tutela ed al ripopolamento della selvaggina nel territorio della provincia con tutti i mezzi che saranno riconosciuti utili allo scopo; di istituire e dirigere un servizio con apposite guardiecaccia provinciali che abbiano la qualità di agenti giurati, per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti cinegetici; di presenare al Ministero di agricoltura ogni proposta che possa tornare utile alla protezione ed alla propagazione della selvaggina e suggerire e promuovere in genere tutte quelle disposizioni di interesse generale e locale che tornino di vantaggio all'esercizio venatorio.

La domanda d'iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° un elenco completo dei soci, con la indicazione della loro residenza e del permesso di caccia da ciascuno posseduto;

2° una relazione sull'attività che la Associazione abbia spiegato ed intenda spiegare nell'interesse della protezione della selvaggina.

Sulla domanda provvederà insindacabilmente il Ministro per l'agricoltura.

Art. 35.

Le Associazioni dei cacciatori sono riconosciute come *Enti morali* aventi personalità giuridica e sono ammesse, con gratuito patrocinio, a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia.

Art. 36.

Hanno diritto di essere ammessi in una delle Associazioni dei cacciatori della provincia, nella quale risiedono, i cittadini che abbiano ottenuto il permesso di caccia.

Perdono la qualità di soci coloro ai quali venga ritirata la licenza di caccia, o che non la rinnovino entro tre mesi dalla scadenza.

Il socio che sia ritenuto indegno di appartenere alla Associazione, potrà essere espulso dal Consiglio direttivo.

Il socio espulso potrà ricorrere al Ministero di agricoltura e, quando l'espulsione venga confermata, incorrerà nella revoca del permesso di caccia, a sensi dell'art. 31 della legge.

Art. 37.

Le Associazioni saranno radiate dal registro nei seguenti casi:

a) quando cessino dall'avere i requisiti di cui al precedente articolo 36;

b) quando non espellano il socio che si sia reso colpevole di una infrazione alla presente legge;

c) quando abbiano utilizzato una riserva sociale in contravvenzione alle norme della presente legge.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 38.

Alle spese per l'applicazione della presente legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni, i servizi di vigilanza e di ispezione, si provvede con un fondo di un milione da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura.

Il ministro per l'agricoltura provvederà a ripartire lo stanziamento tra i capitoli dello stato di previsione (servizio tecnico per la caccia, spese per ispezioni, per vigilanza).

Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sui suddetti stanziamenti resteranno impegnate per successive erogazioni allo stesso titolo, e il Ministro per l'agricoltura avrà facoltà di trasportarle dall'uno all'altro dei capitoli relativi al servizio della caccia.

Art. 39.

I poprietari e utenti di bandite e di riserve già istituite devono uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, sotto pena di decadenza da ogni preesistente diritto di bandita o riserva.

Art. 40.

Le tasse contemplate dalla presente legge e tutte le altre per l'esercizio della caccia sono soggette alla addizionale pro mutilati, combattenti e vedove di guerra.

Art. 41.

Salvo il disposto del 2° capoverso dell'articolo 8, sono abrogate le leggi speciali sull'esercizio della caccia, emanate dai cessati Stati italiani; il n. 18 dell'articolo 241 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e tutte le altre disposizioni oggi in vigore che disciplinano la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, ad eccezione di quelle che concernono i privilegi delle Regie bandite e riserve. Sono altresì abrogate tutte le norme vigenti, che siano in contrasto con quelle della presente legge.

Art. 42.

L'applicazione della presente legge è sospesa nelle nuove provincie del Regno, per le quali sarà ulteriormente provveduto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1370.

Varianti al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 e successive modificazioni;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiàmo:

Art. 1.

L'articolo 21 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 è sostituito dal seguente:

Art. 21. — L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo sanitario militare è il seguente:

Ufficiali medici (1).

21 colonnelli
80 tenenti colonnelli
153 maggiori
394 capitani
290 subalterni (2)

Totale 938

Ufficiali chimici farmacisti (3)

4 tenenti colonnelli
30 maggiori
45 capitani
52 subalterni (4)

Totale 131

Art. 2.

L'articolo 23 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli addetti al Ministero della guerra, ed ai servizi estranei all'Esercito.

(2) In parte possono essere di complemento.

(3) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, il colonnello a disposizione della Direzione centrale del servizio sanitario militare e gli ufficiali addetti a servizi estranei all'Esercito.

(4) In parte possono essere di complemento.

Art. 23. — L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del corpo di commissariato è il seguente (1):

Ufficiali commissari:

10 colonnelli
20 tenenti colonnelli
38 maggiori
70 capitani
96 subalterni (2)

Totale 234

Ufficiali di sussistenza:

3 tenenti colonnelli
7 maggiori
67 capitani
91 subalterni (3)

Totale 168

Art. 3.

L'articolo 25 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 25. — L'organico degli ufficiali del corpo di amministrazione è il seguente:

6 colonnelli (4)
42 tenenti colonnelli (5)
82 maggiori
449 capitani (6)
522 subalterni (7)

Totale 1101

Art. 4.

All'articolo 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

i) ufficiali delle varie armi addetti al servizio aerostatico militare; il loro numero sarà stabilito con decreto Reale, di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 5.

Al titolo X delle norme esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è aggiunto quanto segue:

Gli organici degli ufficiali di ciascun grado nelle varie armi e corpi dovranno rientrare in quelli stabiliti dal presente decreto.

E' fatta tuttavia facoltà al Ministro della guerra per perequare le condizioni dei colonnelli delle varie armi rispetto all'eventuale collocamento in posizione ausiliaria speciale, di adottare, in via transitoria, come punto di partenza per la sistemazione dei quadri, il seguente organico di colonnelli delle varie armi, in luogo di quello fissato dalle tabelle di cui gli articoli 11, 13, 15:

	Assegnati a comandi corpi e reparti dell'arma	Assegnati a comandi di grandi unità, distretti, scuole e stabilimenti	*Totale generale*
Fanteria . . .	127	101	228
Cavalleria . . .	16	1	17
Artiglieria . .	68	22	90

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra e ad uffici estranei all'Esercito.
(2) Non compresi i subalterni di complemento.
(3) In parte potranno essere di complemento.
(4) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'Esercito.
(5) Più 5 che possono essere richiamati dal congedo.
(6) Più 20 che possono essere richiamati dal congedo.
(7) In parte potranno essere di complemento.

E pertanto dovranno gradualmente essere esclusi dal servizio attivo permanente un numero di colonnelli eguale alla esuberanza che si verificherà nei colonnelli di ciascuna arma, tenendo conto degli organici predetti di quello fissato nell'art. 17.

Le vacanze che si verificheranno nei colonnelli di fanteria, supposta eseguita la sistemazione di partenza dei quadri dei colonnelli, dovranno essere coperte da colonnelli di cavalleria e artiglieria, fino a raggiungere l'organico definitivo stabilito per dette armi e per la fanteria dalle tabelle di cui gli articoli 11, 13, 15.

E' fatta altresì facoltà al predetto Ministero di coprire le vacanze esistenti nei gradi di subalterni di talune armi e corpi, mediante altrettante esuberanze di capitani e di maggiori che si verifichino rispetto agli organici nelle armi e corpi, mediante altrettante esuberanze di capitani e di maggiori gradi di capitano e di maggiore dovranno essere coperte con ufficiali di tali gradi fino al riassorbimento dei capitani e maggiori esuberanti.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DIAZ - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1400.

Modificazioni al R. decreto 4 marzo 1923, n. 496, in quanto concerne le norme sulle locazioni dei negozi nei territori della Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 496 che estende alle nuove provincie del Regno il R. decreto-legge 7 gennaio 1923, circa le locazioni di immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e col Ministro delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma aggiunto all'articolo 14 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8 in forza dell'articolo 2, n. 7, lettera *d*) del R. decreto 4 marzo 1923, n. 496, è soppresso.

Il penultimo comma aggiunto allo stesso articolo 14 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8 in forza del citato R. decreto 4 marzo 1923, n. 496, è così modificato: « Per i territori delle Venezia Tridentina e della Dalmazia le attribuzioni indicate nel presente articolo sono esercitate dalle stesse commissioni arbitrali da istituire a norma dell'articolo 4 ».

Art. 2.

La facoltà concessa al conduttore di adire la commissione arbitrale, a norma dell'art. 14 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8, modificato in conformità dell'articolo precedente, nei territori della Dalmazia sussiste, anche quando il locatore abbia inviata disdetta prima dell'entrata in vigore del presente decreto. In questo caso la commissione arbitrale deve essere adita entro un mese dall'entrata in vigore del decreto medesimo e rimangono nel frattempo sospese le procedure eventualmente in corso, dipendenti da tali disdette.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1414.

Costituzione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1061, che conferisce i pieni poteri al Governo del Re;

Visto il R. decreto 14 maggio 1922, n. 670, che modifica la composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, istituito coll'art 2 del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, riducendone il numero dei membri da 15 a 7; e l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 220;

Ritenuto che per effetto delle nuove disposizioni di legge sulle pensioni di guerra, verrà a gravare sul Comitato predetto un lavoro notevolmente maggiore dell'attuale, che non potrà procedere con la dovuta speditezza se non si aumenta congruamente il numero dei componenti il Comitato stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 14 maggio 1922, n. 670, è abrogato.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, è modificato come segue:

Il Ministro è assistito da un Comitato di liquidazione, nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri e composto:

di un Presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede;

di un Consigliere e di un sostituto Procuratore generale di cassazione;

di quattro consiglieri e quattro refendari della Corte dei conti;

di due ufficiali superiori medici, uno del R. Esercito e uno della R. Marina;

di due membri designati dal Ministro.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno approvate le norme di procedura per il Comitato di liquidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO LEGGE 14 giugno 1923, n. 1418.

Modificazione del R. decreto-legge 10 settembre 1922, n. 1387. Stabilisce che la cittadinanza, ai sensi ed alle condizioni di cui nel decreto-legge medesimo, può essere conferita per decreto Reale su proposta del Ministro dell'interno di concerto col Ministro degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 10 settembre 1922, n. 1387;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, *interim* per gli Affari esteri, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari di culto e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'articolo 1 del R. decreto-legge 10 settembre 1922, n. 1387, la cittadinanza ai sensi e alle condizioni di cui nel decreto-legge medesimo può essere conferita per decreto Reale su proposta del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

La cittadinanza concessa ai sensi del succitato decreto si estende alla moglie e ai figli minorenni non emancipati e loro discendenti, del concessionario.

I figli anzidetti e i loro discendenti hanno l'obbligo del servizio militare secondo le disposizioni vigenti in materia, e con l'adempiere a tale obbligo acquistano anche i diritti politici.

Art. 3.

La domanda per l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 (numeri 1, 2 e 3) del R. decreto-legge 10 settembre 1922, n. 1387, deve essere presentata al Ministero dell'interno, direttamente o per il tramite delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari e del Ministero degli affari esteri nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

I decreti Reali di concessione di cittadinanza ai sensi del R. decreto-legge 10 settembre 1922 citato, devono essere trascritti nei registri di cittadinanza secondo le norme del R. decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560.

Art. 5.

Per quanto non è innovato dal presente decreto restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 10 settembre 1922, n. 1387, e per tutto ciò che non è previsto nei decreti medesimi si applicheranno, in quanto sarà possibile, le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555 e quelle del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 1337.

Tariffa dei diritti di Segreteria da riscuotersi dalla Camera di commercio di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910 n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911 n. 245;

Vista la deliberazione 24 maggio 1922 della Camera di commercio e industria di Siena;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la seguente tariffa dei diritti di Segreteria spettanti alla Camera di Commercio e Industria di Siena;

1. Per le copie di deliberazioni ed altri atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici, per ogni foglio di due facciate lire 3,00;

2. Per ogni certificato non eccedente una pagina lire 3,00;

Scritturazione di ogni pagina o parte di pagina in più lire 0,50;

Quando la redazione degli atti o certificati sopra indicati richiede oltre una vaccinazione, la tassa per il maggiore impiego di tempo sarà calcolata come è prefisso dalla tariffa giudiziaria;

3. Per i certificati destinati all'incasso di somme presso la Tesoreria od altri pubblici Uffici, per ogni pagina lire 1,00;

4. Per i certificati destinati alla Conservatoria delle ipoteche, diritto fisso di lire 1,00;

Se la redazione eccede due pagine o parte di pagina, come al n. 1 e al n. 2;

5. Per ogni legalizzazione di firma, diritto fisso lire 2,50;

6. Per la visione di un atto o di documento esistente o depositato presso la Camera, compresa la ricerca, lire 1,50;

7. Per la visione della raccolta dei listini ufficiali, per caduna annata:

Listini di valore lire 0,50;
Listini di derrate » 0,50;
Listini di cereali » 0,50;

8. Per la divisione degli atti, sentenze, ordinanze, estratti ecc.; pubblicati nelle sale della Camera, giusta le disposizioni del vigente Codice di commercio, raccolti ed ordinati presso la Segreteria camerale, per cadun documento lire 1,00;

9. Per l'iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori lire 15,00;

10. Per la iscrizione nel ruolo dei curatori di fallimenti lire 10,00;

11. Per la iscrizione nei ruoli dei periti in materie commerciali lire 10,00;

12. Per ogni certificato di usi mercantili già raccolti, lire 2,50;

13. Per ogni certificato di usi mercantili non ancora raccolti lire 10,00;

14. Per ogni certificato contenente indicazioni di prezzi risultanti dalla mercuriale pubblicata dalla Camera lire 2,50;

15. Per ogni certificato di prezzi da accertarsi mediante ricerche lire 5,00;

16. Per ogni certificato di origine, gratis;

17. Per ogni certificato di importazione o di esportazione di merci di lusso lire 0,50;

18. Per certificati che obblighino un impiegato camerale a recarsi fuori residenza, oltre le spese di trasferta, sarà dovuta all'impiegato un'indennità calcolata secondo il n. 397 del titolo III parte III della tariffa giudiziaria, approvata e resa esecutoria col R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2770.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1349.

Sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero per l'agricoltura, in caso di vacanze di posti, assenza ed impedimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 418, che concerne la costituzione e competenza del Consiglio di Amministrazione e di disciplina del Ministero per l'agricoltura;

Visti gli articoli 47 del T. U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e 50 del relativo regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto l'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare funzionamento di detto Consiglio di amministrazione e di disciplina, provvedendo alla sostituzione dei funzionari chiamati nel ricordato decreto n. 418, ad intervenirvi, in caso di vacanza di posto, assenza od impedimento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'Agricoltura di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I membri del Consiglio di amministrazione e di disciplina di cui all'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 418, sono, in caso di vacanza del posto, di assenza, o di impedimento, sostituiti nel modo seguente:

Il Direttore generale dal funzionario che ne fa le veci;

Il Capo del servizio dal funzionario chiamato a sostituirlo con decreto ministeriale;

Il Direttore capo della Divisione oppure dell'ufficio del personale dal funzionario che ne fa le veci purchè di grado non inferiore a quello di Capo Sezione:

Il Direttore dell'ufficio centrale di Meteorologia e Geodinamica dall'assistente più anziano;

Il Direttore dell'ufficio Geologico, dal geologo capo più anziano.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, lì 7 giugno 1923,

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — G. DE CAPITANI D'ARZAGO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1350.

Riassunzione del personale del soppresso Economato generale nel ruolo d'ordine del Ministero per l'industria e commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria e commercio d'accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la riassunzione nel ruolo del personale d'ordine del Ministero per l'industria e commercio, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dei funzionari che uscirono dal ruolo medesimo per fare passaggio nel ruolo del personale dell'Economato Generale, esistente presso il Ministero e soppresso col R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94.

Art. 2.

La riassunzione di cui all'articolo precedente avrà la decorrenza dal 1° maggio 1923; i funzionari riassunti andranno ad occupare nel ruolo del personale d'ordine il posto che ricoprivano prima del passaggio nel ruolo del soppresso Economato Generale, e conseguiranno lo stipendio che sarebbe loro spettato se il passaggio non fosse avvenuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1353.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1799, che autorizza l'assegnazione straordinaria di un milione per il funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche all'estero inscritto successivamente al capitolo n. 94 quinquies dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1922-23;

Ritenuto che in base alla disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo unico del citato R. decreto n. 1799 il Governo del Re è autorizzato ad effettuare trasporti di fondi, nei limiti della indicata assegnazione, ai capitoli 37 43, 47, 66 e 71 dello stato di previsione del Ministero della marina;

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23:

In aumento:

Cap. n. 37. — Corpo di equipaggi viveri . . .	+	230,000
» » 43. — Indennità e spese per viaggi, ecc.	+	150,000
» » 66. — Servizio semaforico, ecc. . . .	+	600,000
» » 71. — Spese generali, ecc.	+	20.000
	+ L.	1,000,000

In diminuzione:

Cap. n. 94 quinquies. — Assegnazione straordinaria per provvedere al funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche all'estero . . .	L.	1,000,000

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — T. DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1352.

Aumento del diritto fisso per l'ammissione agli esami di grado nella marina mercantile e per la spedizione delle relative patenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 36, 37 e 38 della legge 23 luglio 1896, numero 318;

Visto l'art. 9 della legge 13 giugno 1910, n. 306;

Vista la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro segretario di Stato per l'interno e con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 36, 37 e 38 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sono modificati come appresso:

Art. 36. — Per l'ammissione agli esami di grado nella marina mercantile si pagheranno:

a) lire 100 dagli aspiranti al grado di capitano superiore di lungo corso;

b) lire 75 dagli aspiranti al grado di capitano di lungo corso, di ingegnere navale e di costruttore navale di prima classe;

c) lire 50 dagli aspiranti al grado di capitano di gran cabotaggio, di costruttore navale di seconda classe, di motorista e dagli aspiranti allo ufficio di perito stazzatore;

d) lire 25 dagli aspiranti al grado di padrone e di scrivano.

Art. 37. — Per la spedizione delle patenti di grado nella marina mercantile si pagheranno:

a) lire 200 per le patenti di capitano superiore di lungo corso;

b) lire 150 per le patenti di capitano di lungo corso, di ingegnere navale, di costruttore navale di prima classe, di macchinista navale in primo e per l'abilitazione a navigare come medico di bordo;

c) lire 100 per le patenti di capitano di gran cabotaggio, navale di 2ª classe, per i certificati di abilitazione all'ufficio di perito stazzatore e per il rilascio del brevetto di radiotelegrafista;

d) lire 50 per le patenti di padrone e per i certificati di idoneità al grado di scrivano.

Per le promozioni da un grado all'altro si pagherà la differenza fra i diritti fissati per i due gradi.

Per ottenere un duplicato delle patenti di grado si pagheranno lire venti.

Art. 38. — Per le autorizzazioni consolari ai capitani di gran cabotaggio ed ai padroni di esercitare il cabotaggio all'estero, nonchè per le autorizzazioni a comandare battelli addetti al piccolo traffico, a dirigere le barche alla pesca illimitata, a dirigere macchine di forza non superiore a 150 cavalli indicati sui piroscafi addetti al traffico lungo le coste dello Stato e macchine di piroscafi rimorchiatori e per le autorizzazioni a motoristi, si pagheranno lire venti.

Per le nomine a capo barca per il traffico nello Stato si pagheranno lire 15, e per quelle a capo barca per il traffico locale e capo barca alla pesca limitata si pagheranno lire dieci.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — T. DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1368.

Estensione delle disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano alla tenuta « Solonio » nel territorio del Comune di Lanuvio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 24 luglio 1919 del conte Guido Sforza e quella successiva del 29 gennaio 1923;

Vista la legge 17 luglio 19[illegible] n. 491, portante provvedimenti per estendere il bonifi[illegible]to e la colonizzazione dell'Agro romano;

Udito il parere emesso il 22 aprile 1920 della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, sono estese alla tenuta « Solonio » compresa nel territorio del comune di Lanuvio (Civita Lavinia), di proprietà del conte Guido Sforza Cesarini fu don Bosio, iscritta ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-A della sezione 1ª; 1 a 16, 17-B, 58-A, 62-G, 63 resto, 63-A, 63-B, 673-B, 675 a 687, 788, 789, 820 a 825, 826, 827 a 833, 837, 851, 852, 853, 952, 953, 954, 1062 a 1068 della sezione 2ª, 106 resto, 134, 134-A in due particelle, 141-A, 143-A, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 in due particelle, 154, 156, 157-A, 158, 159, 160, 161 162-C, 163, 171, 172, 173, 195 197, 205-A, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 a 219 259-A, 198-A, 198-B, 105-A, 105-C, 196-A, 196 C, 196-B, 162-A. 152, 142 della sezione 3ª del catasto rustico del comune predetto per una superficie di tavole censuarie 12890,22 pari ad ettari 1289,02,20 e confinante a nord col rimanente territorio comunale di Lanuvio; ad est, sud e ovest col comune di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

G. DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Erezione in ente morale.

N. 1415, Regio decreto 7 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera stabiese per i mutilati di guerra, con sede in Castellamare di Stabia, viene eretta in ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1922.

Iscrizione nell'elenco delle strade provinciali di Salerno della strada comunale da Fogna alla provinciale Laurino-Piaggine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 10 agosto 1921, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno stabilì di inscrivere fra le provinciali la strada comunale che allaccia la frazione Fogna alla provinciale Laurino-Piaggine,

Ritenuto che, proceduto si alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del Segretario capo della Provincia stessa 6 settembre 1922;

Considerato che la strada di che trattasi allaccia, Fogna, frazione di Laurino, alla provinciale che da Vallo Lucano, capoluogo del circondario, conduce a Valle Tegiano, innestandosi all'ex Nazionale delle Calabrie presso Sala Consilina e passando così per la stazione Sassano-Tegiano, della linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro;

Che la strada stessa inoltre, per mezzo della suddetta provinciale e di quella per Felitto e Roccadaspide fa capo alla linea ferroviaria Battipaglia-Reggio; ed ha conseguentemente grande importanza dal punto di vista industriale, commerciale ed agricolo;

Che pertanto alla medesima devono riconoscersi i caratteri voluti dalla legge organica sulle opere pubbliche perchè sia dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248 sui Lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Salerno la strada comunale da Fogna alla provinciale Laurino-Piaggine.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1923.

Norme tecniche relative alle caldaie e ai recipienti di vapore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 23 dicembre 1888, n. 5888 *decies*, sulla Pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, approvate con R. decreto n. 1691 del 7 novembre 1920, nonchè i decreti Ministeriali in data 11 giugno 1921, 29 novembre 1921 e 4 aprile 1922;

Riconosciuta l'opportunità di modificare e integrare secondo i suggerimenti della tecnica e della pratica le disposizioni vigenti per la costruzione e per l'esonero parziale e totale dalla sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore;

Sentita la Commissione permanente consultiva, di cui all'art. 8 del suddetto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Le norme, a cui si dovrà subordinare l'impiego della ghisa giusta l'art. 30, comma 2° del vigente regolamento sull'esercizio e la vigilanza delle caldaie e dei recipienti di vapore, sono le seguenti:

A) *Per i recipienti nei quali il vapore non viene a contatto colla materia da elaborare*:

1. La pressione effettiva di lavoro non potrà superare i 6 chilogrammi per centimetro quadrato, e la dimensione trasversale massima del recipiente fra due rinforzi efficaci non dovrà eccedere i 2000 millimetri.

Alla pressione doppia di quella effettiva e normale di lavoro la ghisa non dovrà essere sollecitata a sforzi di tensione superiore a chilogrammi 1,5 per millimetro quadrato.

2. Quando la pressione massima di lavoro, o le dimensioni dei recipienti, od entrambe le caratteristiche ora dette eccedono i limiti di cui al numero 1) del presente articolo, la ghisa, allo sforzo di trazione, dovrà resistere ad un carico di rottura non minore di chilogrammi 26 per millimetro quadrato.

B) *Per i recipienti nei quali il vapore viene a contatto colla materia da elaborare*:

In questi recipienti l'impiego della ghisa è solo tollerato in via eccezionale, quando lo esigono i processi di lavorazione, che si svolgono nell'interno degli apparecchi. In questo caso l'utente è però tenuto a presentare domanda motivata al competente Circolo d'ispezione dell'ispettorato dell'industria e del lavoro e ad ottenere il preventivo consenso, il quale sarà pure subordinato all'osservanza delle condizioni, imposte dai paragrafi 1) e 2) del precedente comma *A*).

Art. 2.

In deroga agli articoli 49 e 52 del regolamento approvato con R. decreto n. 1691 del 7 novembre 1920, i recipienti di cui al comma *A*) n. 2 e al comma *B*) del precedente articolo dovranno subire la prima prova idraulica ad una pressione doppia di quella normale di lavoro o una visita interna ogni anno.

Art. 3.

La caldaia, che fruisce delle agevolazioni contemplate dal decreto Ministeriale in data 4 aprile 1922, in ordine alla dispensa dell'utente da alcuni obblighi regolamentari, può essere installata in un locale separato e distinto da quello, ove funziona l'apparecchio che ne utilizza il vapore, a condizione che il detto locale della caldaia non sia accessibile al pubblico. In questo caso l'utente, prima di istallare la caldaia, dovrà ottenere la preventiva approvazione del competente Circolo d'ispezione della industria e del lavoro.

Art. 4.

Ai termini dell'art. 75 del già citato regolamento per l'esercizio e la vigilanza delle caldaie a vapore, quando più caldaie, appartenenti al medesimo opificio, funzionino in locali fra loro separati e distinti, siano pure contigui, per ogni locale deve esservi almeno un conduttore patentato, salvo quanto si possa richiedere in più, giusta il comma seguente.

Allorquando nello stesso opificio e nello stesso locale funzionano più caldaie, il numero dei conduttori patentati, da adibire al governo delle medesime, sarà determinato dal competente Circolo d'ispezione dell'Ispettorato dell'Industria e del lavoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 27 della vigente legge di P. S. in data 23 dicembre 1888, n. 4888 *decies*, quando il costruttore di caldaie per la rapida preparazione del caffè, chiede che la prima visita e prova regolamentare ai fini dell'immatricolazione d'ogni singolo apparecchio sia fatta nel proprio opificio, egli è considerato come primo utente a tutti gli effetti del regolamento sull'esercizio e la vigilanza delle caldaie e dei recipienti di vapore.

Art. 6.

Sono abrogati i decreti Ministeriali precedenti, in quanto contengono disposizioni contrarie al presente decreto.

Roma, il 28 giugno 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1923.
Orario estivo per le Borse di Commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduta la domanda presentata dalle Borse di commercio del Regno, perchè l'orario estivo di Borsa, per i mesi di luglio e di agosto e di settembre 1923 sia determinato in una unica riunione mattutina di Borsa dalle ore 11 alle ore 12,30;

Veduta la lettera in data 20 giugno 1923, n. 1539 con la quale il Ministero delle finanze esprime parere favorevole alla domanda suddetta;

Veduto l'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1915, n. 1068;

Decreta:

L'orario unico per tutte le Borse di commercio del Regno, per i mesi di luglio, agosto e settembre 1923 è determinato in una sola riunione mattutina di Borsa, dalle ore 11 alle 12,30 di tutti i giorni non festivi, tranne il sabato.

Nei giorni di sabato non festivi il detto orario decorre dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

Roma, addì 30 giugno 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

DAZI DOGANALI.
Media settimanale pel pagamento.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 9 al 15 luglio 1923 è stata fissata in lire 444, rappresentanti 100 dazio nominale, 344 aggiunta cambio.

Rettifiche d'intestazione

(1ª *pubblicazione*).

Ai termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1923, n. 700, si notifica che il Buono del Tesoro 5% quinquennale undicesima emissione, n. 17, di lire 10,000, è stato erroneamente intestato a Tasso Alberto fu Gio. Batta, mentre doveva invece intestarsi a Tasso Carlo Alberto fu Gio Batta giusta l'atto di notorietà 17 aprile 1923 rogato Giuseppe Viola notaio in Oneglia ed il decreto del Tribunale ci-

vile di Oneglia 17 maggio 1923 nonchè l'atto di morte del titolare rilasciato dell'Ufficio dello Stato civile di Oneglia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza l'intervento di opposizione, si riterrà regolarmente eseguibile l'operazione di tramutamento a domanda degli eredi legittimi di Tasso Carlo Alberto fu Gio. Batta.

Roma, 26 giugno 1923.

Il Direttore generale.

Giusta l'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del Tesoro nominativi e sulla istanza dell'interessato, si notifica che il buono nominativo del Tesoro 5% quinquennale, n. 168 di L. 2100 rilasciato a favore di Tedeschi Giuseppe, sotto la patria potestà del padre Tedeschi Antonio, doveva invece intestarsi a Tedeschi Stefano Luigi, comunemente detto Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre Tedeschi Antonio e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la Pretura di Monterotondo il 16 giugno 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del riferito buono perchè scaduto, a favore di Tedeschi Stefano Luigi di Antonio.

Roma, 6 luglio 1923.

Il Direttore generale.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 44).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 286 — Data della ricevuta: 10 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: Pace Giacomo fu Antonino e di Lentini Angela fu Francesco, ved. Lentini, dom. a Trapani — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 760 — Consolidato 5% con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data della ricevuta: 25 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Chiusi Etebredo fu Francesco — Titoli del debito pubblico al portatore: n. 3 — Ammontare della rendita L. 85 — Consolidato 5% con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5713 — Data della ricevuta: 16 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Valle Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 295 — Consolidato 5% con decorrenza 1° gennaio 1923

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2577 — Data della ricevuta: 16 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Garzia Federico di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5% con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida, chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 45).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3700 — Data della ricevuta: 3 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione Generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Credito Italiano — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 6 ferrovie, 3% — Ammontare del capitale: L. 13,000, decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida, chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	136 75	Belgio	114 24
Londra	106 51	Olanda	9 20
Svizzera	402 26	Pesos oro	18 52
Spagna	330	Pesos carta	8 15
Berlino	0 0132	New-York	23 37
Vienna	0 035	Oro	450 93
Praga	71 12		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50% netto (1906)	77 52
	3.50% » (1902)	72
	3.00% lordo	49
	5.00% netto	86 21

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	137 01	Belgio	112 50
Londra	108 82	Olanda	9 50
Svizzera	406 15	Pesos oro	18 60
Spagna	335 —	Pesos carta	8 20
Berlino	0 0124	New York	23 83
Vienna	0 0335	Oro	459 81
Praga	72 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50% netto (1906)	77 20
	3.50% » (1902)	71 50
	3.00% lordo	49 —
	5.00% netto	86 02

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. **1ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	728127	de Gaglia Elisa fu Alessandro, moglie di Giacchi Biagio fu Michele, dom. a Roma. Vincolata . . . . L.	24.50
Consolidato 5 %	250872	Ferrara Nicola fu Giuseppe, dom. a Toro (Campobasso) . . . . »	2,500 —
3,50 %	28416	Fabbriceria Parrocchiale di Ogliano in Conegliano (Treviso) . . »	182 —
Consolidato 5 %	80965	Zupito Evangelista fu Domenicantonio, dom. a Penne (Teramo). Vincolata . . . . »	50 —
3,50 %	514970	Grizi Francesco fu Tommaso, dom. a Poggio S. Marcello (Ancona). Vincolato . . . . »	164.50
3,50 %	100934	Di Francesco Rosa di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli. Vincolata »	42 —
Consolidato 5 %	32220 Polizza combattenti	Di Prisco Salvatore di Angelo, dom. a Napoli . . . . »	20 —
Id.	125643 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: De Matteis-Tortora Antonino fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Licenziati Teresa fu Filippo, ved. di De Matteis-Tortora Giuseppe, dom. a Napoli . . . . . » Per l'usufrutto: Licenziati Teresa fu Filippo, ved. di De Matteis-Tortora Giuseppe, dom. a Napoli	350 —
Id.	178532	Ricotta Pietro di Antonio, dom in S. Pietro Altanagro (Salerno) . »	1,000 —
Id.	13618	Beneficio Parrocchiale della Pieve del Pino, frazione del comune di Praduro e Sasso (Bologna) . . . . »	35 —
Id.	233071	Bergamini Andrea di Antonio, dom. a Praduro e Sasso (Bologna) Vincolato . . . . »	50 —
Id.	633066	Beneficio Parrocchiale di Sant'Ausano in Pieve del Pino di Praduro e Sasso (Bologna) . . . . »	7 —
3,50 %	795661	Negri Oliviero di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Finalborgo (Genova) . . . . »	10.50
3,50 %	795666	Negri Bartolomeo fu Michele, dom. a Finalborgo (Genova) . . . »	147 —
3,50 %	796473	Intestata come la precedente . . . . »	101.50
Consolidato 5 %	4946 Polizza combattenti	Caprio Alberto fu Giuseppe, dom. in Napoli . . . . »	20 —
Id.	154097	Maggiordomo Carmelina di Antonino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Aragona (Girgenti) . . . . . . »	915 —
3,50 %	661619 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Rovati o Rovatti Barbara di Antonio, vedova di Carlo Cavaceppi, dom. a Roma . . . . » Per la proprietà: Cavaceppi Giulia fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Barbara Rovati o Rovatti di Antonio, ved. di Carlo Cavaceppi, dom. a Roma	101.50
3,50 %	661620 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Cavaceppi Carlo Ranieri fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Barbara Rovati o Rovatti di Antonio, ved di Carlo Cavaceppi, dom. a Roma	101.50
Consolidato 5 %	688 Polizza combattenti	Gregori Orlando di Angelo, dom. a Teramo (Perugia) . . . . . »	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	298828	Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio ad Orbicciano, frazione del comune di Camaiore (Lucca) . . . . L.	15 —
Consol. 5 % vecchio	188690 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bonamici Giovanni, Gaetano, Antonio e Caterina fu Ferdinando . . . . » Per l'usufrutto: Erculei Concetta fu Luigi, dom. a Napoli.	530 —
P. N. 4,50 %	2148 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Garignani Francesca Paola di Felice, nubile, dom. a Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Curci Carmine fu Giuseppe, dom. a Napoli	450 —
Consolidato 5 %	172868	Leone Maria Francesca fu Raffaele, moglie di Laino Luigi, dom. in Orsomarso (Cosenza) . . . . »	590 —
Id.	31099 Polizza combattenti	Gatti Ettore di Antonio, dom. a Quistello (Mantova) . . . . . . »	20 —
Consolidato 4,50 %	4357	Opera Pia Celani in Marino (Roma) rappresentata dalla locale Congregazione di Carità shrdlu taoin etaoinaoi	21 —
Id.	4358	Congregazione di Carità di Marino (Roma). Vincolata . . . . . »	723 —
Id.	4359	Ospedale di Marino (Roma) pel Legato Palmieri Serafina fu Vincenzo . . . . »	21 —
Id.	4360	Ospedale Civico di S. Giuseppe in Marino (Roma) . . . . »	3,348 —
Id.	19520	Opera Pia Elemosiniera in Corneto Tarquinia (Roma) . . . . . »	963 —
Id.	20383	Ospedale municipale maschile di Corneto Tarquinia (Roma) . . . »	579 —
Id.	24264	Opera Elemosiniera Salerno in Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	183 —
Id.	36345	Convalescentorio Quaglia amministrato dal comune di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	171 —
Id.	55489	Ospedale di Tolfa (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di Carità. Vincolata . . . . »	18 —
Id.	56231	Opera Pia Moscardini in Corneto Tarquinia, amministrata dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	147 —
Id.	56232	Opera Pia Elemosiniera Salerno in Corneto Tarquinia (Roma), amministrata dalla locale Congregazione di Carità . . . . . »	441 —
Id.	36343	Comune di Corneto Tarquinia (Roma) per la dote Pardi . . . . »	39 —
Consolidato 5 %	301235	Banca Regionale, Società anonima con sede in Roma. Vincolata . »	16,165 —
3,50 %	20438	Confraternita della Morte ed Orazione in Civitavecchia (Roma) . »	14 —
3,50 %	23218	Confraternità della Morte ed Orazione in Civitavecchia (Roma) . »	28 —
3,50 %	136698	Intestata come la precedente . . . . »	63 —
3,50 %	170585	Intestata come la precedente . . . . »	224 —
3,50 %	171426	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
3,50 %	211197	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
3,50 %	222415	Intestata come la precedente . . . . »	77 —
3,50 %	256942	Intestata come la precedente . . . . »	56 —
3,50 %	304189	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
3,50 %	304190	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
3,50 %	329217	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
3,50 %	343903	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
3 %	36025	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
3 %	41908	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
Consol. 5 % vecchio	1035711 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Olearo Edvige-Maria e Giuseppa-Orsola fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Flecchia Marta, dom. a Viverone (Novara) . . . . » Per l'usufrutto: Flecchia Marta fu Carlo	205 —
Consolidato 5 %	572293 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cafiero Guglielmo fu Agostino, dom. a Napoli . » Per l'usufrutto: Cafiero Cesare di Guglielmo	215 —
3,50 %	192423	Neri Emma fu Giuseppe, nubile, dom. a Gatteo (Forlì) . . . . . »	80.50
3,50 %	380025	Neri Emma fu Giuseppe, moglie di Rossi Luigi di Agostino, dom. in Fano (Pesaro) . . . . »	31.50

Roma, 30 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** Elenco N. 44.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5%	140749	20 —	Meneghini Maria di Bonifacio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Padova.	Meneghini Antonia Maria di Giovanni Bonifacio, minore, ecc. come contro.
Id.	309916	370 —	Delbono Ippolito fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Cecere Pasqualina fu Nicola ved. Delbono, dom. a Torino; con usofrutto vitalizio a Cecere Pasqualina fu Nicola.	Delbono Ippolita fu Felice, minore, ecc., come contro.
3.50%	356287	59 50	Isola Luigi fu Agostino, minore, sotto la patria potestà della madre Muzio Maria fu Francesco, ved. di Isola Agostino, domiciliata a Cassingheno, frazione del comune di Frescia (Pavia).	Isola Cristoforo-Luigi fu Agostino, minore, ecc. come contro.
Cons. 5%	222289	265 —	Cuniberti Enrico Giuseppe fu Amedeo, minore sotto la patria potestà della madre Salvadore Felicita di Giuseppe, moglie in seconde nozze di Ivaldi Vincenzo, domiciliato in Asti (Alessandria).	Cuniberti Giuseppe fu Amedeo, minore, ecc. come contro.
3.50%	240627	350 —	Navissano Maria di Michelangelo, moglie di Bert Luigi, domiciliato a Cambiano (Torino) vincolata.	Nevissano Maria di Michelangelo, moglie di Bert Emanuele Luigi, ecc. come contro.
Id.	662491	115 50	De Stefano Andrea fu Vincenzo, domiciliato in Casalbuono (Salerno).	De Stefano Antero fu Vincenzo, ecc. come contro.
Id.	247951	49 —	Maritano Alessandro, Domenico, Felice, Innocenzo, Luigi e Giovanni fu Isidoro, minori, sotto la tutela di Maritano Giuseppe fu Giacomo, domiciliato in Susa (Torino).	Maritano Alessandro, Domenico, Felice, Innocenzo, Luigi e Vincenzo fu Isidoro, minori, ecc. come contro.
Cons. 5%	266171	50 —	Tedesco Saveria di Calogero, minore emancipata sotto la curatela del marito Ferrarello Fabio fu Marcello, domiciliato a Gangi (Palermo), vincolata.	Tedesco Rosaria detta Sarina di Calogero, minore, ecc. come contro, domiciliata ad Alimena (Palermo) vincolata.
3.50%	451408	665 —	De Franchi Macbeth Ottorino fu Giuseppe, domiciliato a Corleto Perticara (Potenza).	De Franchi Ottorino Macbeth, ecc. come contro.
Cons. 5%	86163	1680 —	Macbetti De Franchi Ottorino fu Giuseppe, domiciliato come la precedente.	De Franchi Ottorino Macbeth, ecc. come contro.
Id.	166673	585 —	Monfregola Cristina, Gaetano, Grazia, Francesco, Concetta e Vincenzo fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Masecchia Anna fu Francesco, vedova di Monfregola Giuseppe, in parti uguali fra loro, domiciliata a Napoli.	Monfregola Cristina, Gaetano, Grazia, Francesco, Concetta, Vincenzo, e Luigi fu Giuseppe, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 30 giugno 1923. *Il direttore generale:* D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente. Roma — Stamperia dello Stato.